

COMUNE VALBRENTA

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL PROSINDACO E DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

CAPO I : Disposizioni generali

Art. 1 (Oggetto e disciplina applicabile)

1. Il presente regolamento disciplina l'elezione del Pro Sindaco e dei Consigli Municipali di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna ai sensi degli articoli 34 3 35 dello Statuto Comunale.

Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori del Consiglio Municipale e del Prosindaco tutte le iscritte e gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni ricomprese nel territorio del singolo Municipio.

2. Sono eleggibili alla carica di consigliere del Consiglio Municipale e del Prosindaco tutte e tutti coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consiglieria e Consigliere comunale purché residenti nel territorio del Municipio.

Art. 3 (Modalità di elezione dei Consigli Municipale e del Prosindaco)

1. I Consigli Municipali e i Prosindaci sono eletti, con sistema maggioritario in un unico turno e a suffragio universale con voto diretto, personale, eguale, libero e segreto.

2. L'elezione dei Consiglieri Municipali si effettua sulla base di liste plurinomiali di Municipio collegate al nominativo di un candidato Prosindaco. Le liste devono comprendere un numero di candidati pari al numero delle Consiglierie e dei Consiglieri da eleggere e l'indicazione del candidato Prosindaco.

3. Ciascun genere deve essere rappresentato in misura non inferiore ad un terzo del numero complessivo dei candidati presenti nella lista.

4. La scheda e le modalità di svolgimento delle elezioni municipali saranno approvate con apposita delibera di Giunta comunale.

5. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di consigliere Municipale e di Prosindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto ai quali sono riportati i contrassegni della lista cui il candidato è collegato. Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3 (tre).

6. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste; Non è ammesso il voto disgiunto ossia votare per una od un candidato alla carica di Prosindaco e per una lista collegata ad un'altra o ad un altro Prosindaco; in questo caso la scheda è annullata e nulli sono i voti espressi sia al Prosindaco che alla lista.

Art. 4 (Presentazione delle liste)

1. La dichiarazione di presentazione delle liste delle candidate e dei candidati all'elezione del Consiglio Municipale e del Pro Sindaco deve essere sottoscritta dal candidato alla carica di Prosindaco.

2. Ove si svolgano contemporaneamente a quelle per il Consiglio Comunale le liste non possono avere lo stesso contrassegno e dovrà ritenersi prevalente quello depositato per primo.

3. La presentazione delle liste deve avvenire nei tempi e nei modi indicati nel provvedimento che convoca i comizi elettorali.

Art. 5 (Proclamazione degli eletti)

1. Sono proclamati eletti i candidati consiglieri e candidati Prosindaci iscritti nelle liste che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti validi.

2. Le elezioni di ciascun Municipio sono considerate valide purchè si accerti la partecipazione al voto di un minimo di elettori, esclusi i cittadini residenti all'estero, pari al 30% più uno degli elettori iscritti nelle liste elettorali del rispettivo territorio municipale.

Art. 6 (Data delle elezioni)

1. Fatta salva l'ipotesi di cui art 34 co.8 dello Statuto Comunale, l'elezione dei Consigli di Municipali e dei Prosindaci, avviene preferibilmente, in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.

2. In caso contrario le elezioni saranno indette dal Sindaco che dovrà concedere almeno un mese per la presentazione delle liste elettorali definendo altresì il giorno e l'orario delle votazioni.

Art. 7 (Seggi)

1. I seggi saranno allestiti esclusivamente presso le sedi Municipali e saranno costituiti da un Presidente scelto tra i dipendenti comunali e due scrutatori scelti dall'albo degli scrutatori.

2. Nel caso in cui le votazioni si svolgessero contestualmente alle relative elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale, i seggi saranno allestiti nello stesso edificio municipale, ma in luogo separato.

Art. 8 (Scioglimento anticipato)

1. Quando vi sia stato scioglimento anticipato del Consiglio Municipale, il Sindaco, entro trenta giorni dallo scioglimento, provvede alla nomina del solo Prosindaco ai sensi dell'art.34 dello Statuto Comunale.

Art. 9 (Prima seduta)

1. Alla prima seduta utile del Consiglio Comunale saranno invitati i consiglieri municipali e i neoletti pro sindaci per la verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità degli eletti ai sensi dell'art. 267/2000 del Tuel.

Art. 10 (Schede elettorali)

1. Il facsimile delle schede elettorali e tutti gli altri documenti, modelli e stampati necessari all'attività elettorale sono approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

Art. 11 (Disposizioni attuative)

1. Apposite e ulteriori disposizioni di attuazione del presente regolamento sono emanate dalla Giunta Comunale con appositi provvedimenti, compreso quello di convocazione dei comizi elettorali. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in vigore per l'elezione del Consiglio Comunale.